



N. 24 Reg. Delib.

Copia

COMUNE di LANDIONA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2019 - RICONFERMA.

l'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore UNDICI e minuti TRENTA nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il consiglio comunale, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MANICA Morris - Sindaco	Si
2. BARBERO Jessica - Vice Sindaco	Si
3. TORCHIO Corrado - Consigliere	Si
4. BARBERO Marco - Consigliere	Si
5. BARBERO Fabio - Consigliere	Si
6. BARELLO Moreno - Consigliere	Si
7. FONIO Paolo - Consigliere	Si
8. MELLA Francesco - Consigliere	Si
9. ALBERTINI Marisa - Consigliere	Si
10. TEGA Pietro Lorenzo - Consigliere	Si
11. CERUTTI Roberto - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Reggente Signor GUGLIOTTA Dott. Michele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MANICA Morris nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione IMU;
- la disciplina IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

PRESO ATTO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 19.05.2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24.7.2015, sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2015;
- con ultima deliberazione del Commissario Prefettizio n. 14 del 21.12.2017, sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2018, a riconferma delle aliquote dell'anno 2017;

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
 - unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- che anche che la predetta esclusione in esecuzione all'art. 1 comma 15 della legge 28.12.2015 n. 208, è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, ALTRESI':

- che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni IMU relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

PRESO ATTO che il comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 ha ripristinato nuovamente il criterio di suddivisione del territorio tra montano e non montano contenuto nella circolare n. 9 del 14.06.1993 abbandonando definitivamente la suddivisione altimetrica introdotta dal D.M. del 28.11.2013 allargando così il perimetro territoriale dell'agevolazione legata ai terreni agricoli;

OSSERVATO che il Comune di Landiona (NO), secondo la circolare sopra citata, NON rientra fra i comuni montani nel cui territorio è prevista l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli;

CONSIDERATO, ALTRESI':

- che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i.;

- inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

- che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

PRESO ATTO:

- che a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208, è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (ad eccezione per quelle classificate come A1, A8, e A9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, disciplinandone i nuovi requisiti;

- che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;

- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- che inoltre a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere c) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208: "*A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.*", ristabilendo il moltiplicatore per il calcolo del valore dell'imponibile dei terreni agricoli ad un unico moltiplicatore ossia 135, stralciando contestualmente la riduzione dello stesso a 75;
- che ancora, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere d) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208: "*A decorrere dall'anno 2016* "*All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:*

omissis

d) il comma 8-bis è abrogato;"

è venuta meno la così detta "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

CONSIDERATO, INFINE:

- che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.
- che il successivo art. 1 comma 42 della legge 11.12.2016 n. 323 è stato prorogato per l'anno 2017 il divieto già previsto dal comma 26 art. 1 della legge n. 208/2015 su citato;
- che in sede di disegno di legge di stabilità per l'anno 2019 è previsto la riconferma per l'anno 2019 di detta proroga;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- la Conferenza Stato-città del 22 novembre 2018 in cui il Ministero dell'Interno ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019;
- che rispetto a detta data, si è ritenuto in ogni caso in ragione degli atti già assunti, di provvedere all'approvazione del bilancio esercizio 2019 entro la data del 31.12.2018, in assenza di un formale provvedimento di proroga;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

CON n. 08voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Albertini Marisa, Tega Pietro e Cerutti Roberto, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) **APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente atto, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2019, confermativa peraltro dell'anno 2018/2017/2016 e 2015, come segue:

Gruppo Catastale	Rivalutazione rendita catastale	Moltiplicatore da applicare alla rendita catastale rivalutata	Aliquota base sul valore catastale (per mille)	Aliquota definitiva stabilita dal Comune
A - C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	5%	160	4	4
A (escluso gli A/10) C/2- C/6 - C/7	5%	160	7,6	9,7
B C/3 C/4 C/5	5%	140	7,6	10,6
A/10	5%	80	7,6	10,6
C/1	5%	55	7,6	10,6
D (escluso D/5)	5%	65	7,6	10,6
D/5		80	7,6	10,6
Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	135	7,6	9,7
Terreni edificabili	Valori venali in commercio, con applicazione principio regolamentare su congruità valore	//	7,6	10,6

- 2) Di **DETERMINARE** a conferma dell'anno 2015, 2016, 2017 e 2018, seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno **2019**:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 3) Di **STABILIRE** nel seguente modo i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette ad imposta, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1995, n. 504, a cui far riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di

accertamento del Comune dall'anno 2019:

- aree residenziali: € 18,00=;
- aree artigianali/industriali: € 15,00=;

3. Di **TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10 lett. e) della legge 28.12.2015 n. 208 e s.m.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
4. Di **DICHIARARE**, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to MANICA Morris)

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 28/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì 28/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO
(GUGLIOTTA dott. Michele)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 14/01/2019

Lì 14/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)

ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva li _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 28-dic-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to GUGLIOTTA Dott.Michele)